

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 39,00 del 02/04/2012 avente per oggetto “Approvazione Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU)”;

Vista la lettera allegata alla presente sub a) prot. n. 11767/2012 del 11/06/2012 trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale si invita il Comune di San Pellegrino Terme ad apportare delle modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)” ai sensi dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44;

Ritenuto di dover apportare le modifiche segnalate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come di seguito specificato:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s. m. ed i., compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. *(Tolto il riferimento all’articolo 59 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto l’art. 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, fa ora esclusivo riferimento all’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);*

Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. *(Modificato l’articolo nella parte in cui limitava l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ai soli fabbricati, in quanto la facoltà per il Comune di restringere in tal senso il campo di applicazione dell’esenzione in discorso era prevista in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) dall’art. 59, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, e non è stata richiamata dalle norme relative all’imposta municipale propria (IMU);*

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili corrispondono l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; *(Modificato l’articolo nella parte in cui individuava come soggetti beneficiari dell’agevolazione solo le persone fisiche di cui all’art. 58, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, in quanto in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ,convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato ad opera dell’art. 4 del D.L. n. 16 dl 2012, i soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui all’art. 2, comma 1, secondo periodo, lettera b), del D.Lgs. n. 504 del 1992, devono essere individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola)*
2. *Abolito il comma 2 in quanto la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010, ha ritenuto che in caso di comunione di un terreno edificabile in cui persista, per l’intero, l’utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei comproprietari, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l’equiparazione dello stesso a terreno agricolo debba essere estesa anche agli altri comunisti, che non esercitano sullo stesso attività agricola, in quanto “...la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile*

con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti...”.

Visto il parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente provvedimento;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

Di apportare al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) le modifiche come di seguito specificato:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s. m. ed i., compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili corrispondono l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

Di approvare il regolamento allegato sub b) per la disciplina dell'IMU, Imposta municipale propria con le modifiche sopra riportate.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

* * * * *

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il responsabile del servizio finanziario
Zuccali Rag. Chiara

Allegato Sub B)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 5 - Versamenti minimi

Art. 6 – Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 7 - Rimborsi

Art. 8 - Attività di controllo e interessi moratori

Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s. m. ed i., compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera il Consiglio Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili corrispondono l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

Art. 5 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè all'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunichi all'ufficio tributi i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari nonchè i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

Art. 7 – Rimborsi

1. Non si fa luogo a rimborso d'imposta quando l'importo non risulta superiore a euro 12,00.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di controllo non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi è inferiore a euro 12,00.

Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.